Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 23 aprile 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 233.
Estensione ai richiamati alle armi della esenzione fiscale prevista al n. 15 della tabella annessa alla legge 15 dicembre 1941-XX, n. 1492, per l'autorizzazione all'uso di onorificenze pontificie e straniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa, prevista al n. 15 della tabella annessa alla legge 15 dicembre 1941-XX, n. 1492, per i provvedimenti di autorizzazione all'uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere in confronto dei funzionari delle Amministrazioni statali e dei militari, è estesa, per la durata dell'attuale guerra, agli ufficiali di complemento, sottufficiali e militari di truppa richiamati alle armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 234.
Provvedimenti in materia d'imposta di registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, concernente la legge sulle imposte di registro e disposizioni successive;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di misure tributarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO.

CAPO I.
Nuove aliquote d'imposta e trasferimenti ai quali sono applicabili.

Art. 1.
(Misura dell'imposta).

L'imposta di registro di cui alla tariffa, allegato *A*, alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e disposizioni successive, dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso, sotto qualsiasi denominazione e per qualsiasi titolo posti in essere, compresi i conferimenti in società, di beni immobili e di diritti immobiliari, nonchè per le assegnazioni soggette ad imposta proporzionale, di cui all'art. 88 della detta tariffa, è stabilita nella misura seguente:
a) fino al valore di L. 5000, 3 per cento;
b) sul valore eccedente L. 5000 e non L. 100.000, 12 per cento;
c) sul valore eccedente L. 100.000 e non L. 500.000, 20 per cento;
d) sul valore eccedente L. 500.000 e non L. 5.000.000, 25 per cento;
e) sul valore eccedente L. 5.000.000, 30 per cento.

Le stesse aliquote si applicano alle donazioni di beni immobili, qualora l'ammontare dell'imposta progressiva dovuta a norma del R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155, e disposizioni successive, risulti inferiore all'ammontare dell'imposta di trasferimento a titolo oneroso, fatta eccezione per le donazioni fra ascendenti e discendenti in linea retta, per quelle fatte a contemplazione di matrimonio e per quelle intese alla costituzione del patrimonio familiare ai sensi degli articoli 167 a 176 del Codice civile.

L'imposta di registro nella misura di cui sopra, assorbe l'imposta speciale di registro sul plusvalore di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, nonchè l'imposta di registro sui piccoli trasferimenti, di cui alla legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1043.

Per i trasferimenti posti in essere a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano per oggetto beni immobili o diritti immobiliari acquistati a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII, non compete il beneficio della riduzione dell'imposta di registro di un quarto, stabilita dalla lettera *d*) dell'art. 1, della Tariffa allegato *A*, della legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269.

Art. 2.
(Aumento dell'imposta diretta erariale sul reddito).

I redditi dei beni immobili acquistati dopo la pubblicazione del presente decreto e valutati ai fini dell'imposta di registro per un valore non inferiore ad

un milione, sono soggetti, per il periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, ad una sovrimposta pari all'imposta erariale dovuta sui beni stessi.

La sovrimposta di cui al comma precedente è applicabile anche agli immobili che in forza di speciali disposizioni legislative siano in tutto o in parte esenti dall'imposta erariale sui relativi redditi ed è accertata con i modi e con le forme vigenti per quest'ultima.

Art. 3.

(Società cooperative agricole ed edilizie).

Nei riguardi delle società cooperative agricole e delle società cooperative edilizie resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro non supera lire 300.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1.

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, superi lire 300.000, è dovuta sull'atto d'assegnazione, in ragione dell'intiero valore accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di società cooperative agricole ed edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di lire 300.000 anche del valore di detti beni resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni.

La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica, senza limitazione di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da parte di società cooperative edilizie, del terreno acquistato per costruire o della costruzione in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione già ultimati.

Nell'atto di assegnazione il socio deve, in ogni caso, dichiarare se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi della registrazione dell'atto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano tuttavia alle assegnazioni di case da parte di cooperative edilizie regolarmente costituite ed in possesso dei prescritti requisiti di capitale e di mutualità, che siano effettuate entro il 30 giugno 1943-XXI, a favore dei soci i quali risultino prenotati all'8 maggio 1942-XX, indipendentemente dal tempo in cui è sorta la società e dal valore dell'assegnazione.

Art. 4.

(Aggiudicazione di beni immobili e di diritti immobiliari).

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sono soggetti a valutazione da parte degli Uffici finanziari, giusta le vigenti disposizioni, i beni immobili ed i diritti immobiliari a chiunque aggiudicati in seguito a vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in denaro, anche cambiari e qualunque sia stata la forma dell'anticipazione, fatta eccezione per quelle dipendenti da mutui risultanti da atti registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643.

Per i mutui cambiari la data di emissione della cambiale o di altro effetto commerciale può essere provata anche dall'annotazione di tali titoli nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore o di un istituto di credito.

Art. 5.

(Trasferimenti frazionati).

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura stabilita dal precedente art. 1, sono considerati come unico trasferimento i trasferimenti, le donazioni ed i conferimenti in società, contemporanei o successivi, di parti o di quote indivise dello stesso o di più immobili o di diritti immobiliari, effettuati da uno o più venditori ad uno stesso acquirente o donatario, quando i detti trasferimenti abbiano luogo nel periodo di un triennio dalla data del primo trasferimento.

Sono parimenti considerati come unico trasferimento gli acquisti contemporanei o successivi di parti o di quote indivise dello stesso o di più immobili o di diritti immobiliari, effettuati da più compratori, quando questi rivendano contestualmente o separatamente ad uno stesso acquirente, o conferiscano in società le parti o quote acquistate entro un triennio dall'acquisto.

Non si fa luogo all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti quando si tratti di trasferimenti o conferimenti dell'intera quota di loro spettanza fatti da più venditori o conferenti che siano comproprietari dell'immobile o del diritto immobiliare in dipendenza di trasferimento per causa di morte o per atto che abbia acquistato data certa, a mezzo di registrazione, anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

Art. 6.

(Obbligo della dichiarazione dei precedenti trasferimenti).

Ai fini delle disposizioni contenute nel precedente art. 5 le parti contraenti hanno l'obbligo di dichiarare nell'atto di trasferimento se e quale altro trasferimento tra esse parti sia intervenuto entro il precedente triennio.

CAPO II.

Riduzioni d'imposta.

Art. 7.

(Riduzione dell'imposta di registro per gli acquisti di immobili da parte di mutilati, invalidi ed orfani di guerra e per la causa nazionale).

L'aliquota del 3 per cento di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 è ridotta all'1 per cento e quelle di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso art. 1, sono ridotte alla misura unica dell'8 %, per gli acquisti di fondi rustici per la diretta coltivazione o per la conduzione a mezzadria da parte dell'acquirente e per gli acquisti di fabbricati per la diretta abitazione dell'acquirente e famiglia, quando l'acquirente sia mutilato, invalido od orfano della guerra 1915-1918, della campagna per la conquista dell'impero, della campagna di Spagna, della guerra

attuale ovvero mutilato, invalido od orfano per la causa nazionale, a condizione che il valore dei fondi rustici e dei fabbricati acquistati, accertato agli effetti del pagamento dell'imposta di registro, non superi L. 300.000.

Alla determinazione del limite di L. 300.000 concorrono tutti gli acquisti effettuati da uno stesso acquirente con l'applicazione della aliquota ridotta di cui al presente articolo.

In ogni atto di acquisto, l'acquirente deve dichiarare se abbia effettuato precedenti acquisti col beneficio dell'imposta ridotta, indicando, in caso affermativo, gli estremi della registrazione degli atti.

Qualora il valore accertato in via definitiva, agli effetti del pagamento dell'imposta, risulti superiore a lire 300.000, resta fermo il beneficio della riduzione fino a concorrenza di detta somma. Sull'eccedenza si applicano le aliquote normali di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1.

Art. 8.

(Altre riduzioni).

L'aliquota del 3 % di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, è ridotta alla metà e quelle di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello stesso art. 1, sono ridotte alla misura unica del 10 per cento:

a) per i trasferimenti derivanti da sentenza e da vendite coatte in genere, fatta eccezione di quelle di cui all'art. 4;

b) per i trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito all'emissione del decreto che autorizza l'espropriazione;

c) per i trasferimenti d'immobili posti in essere dagli enti od istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie:

d) per le rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

e) per i trasferimenti immobiliari effettuati a favore di istituti di credito fondiario, compresa l'assegnazione dei beni a norma dell'art. 588 del Codice di procedura civile ed alle rivendite da questi posti in essere anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646 Nel caso di immobili pervenuti ai detti istituti anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, il termine di dieci anni di cui al citato articolo 74 decorre dalla detta data del 28 giugno 1940-XVIII;

f) per i trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atto di divisione, quando il trasferimento ha luogo tra parenti fino al terzo grado ed altresì ai trasferimenti immobiliari derivanti da cessione di quote o di cointeressenze immobiliari tra coeredi, quando la cessione ha luogo fra parenti fino al terzo grado oppure fra il coniuge dell'autore della successione e parenti di quest'ultimo fino al terzo grado;

g) per le alienazioni di beni immobili effettuate dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, comprese le vendite effettuate dagli istituti delegati, a norma del successivo art. 12 dello stesso Regio decreto-legge;

h) per i trasferimenti aventi per oggetto opifici, stabilimenti ed impianti industriali;

i) per i trasferimenti, comprese le permute, che si verificano fra gli enti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, per gli scopi ivi indicati o ai medesimi parificati.

Art. 9.

(Facoltà al Ministro per le finanze di riduzione dell'aliquota d'imposta).

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire, con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, la riduzione di cui all'articolo precedente, nel caso di trasferimento di aree per impianti o costruzioni aventi scopi di pubblica utilità o di pubblico interesse, come pure nel caso di trasferimento di immobili in genere destinati a servizi pubblici od a servizi di pubblico interesse.

Art. 10.

(Norme e condizioni per le riduzioni di cui agli articoli 7 e 9).

La riduzione di cui al precedente art. 7, nonchè quelle consentite a norma del precedente art. 9, sono in ogni caso subordinate alla condizione che gli immobili acquistati non siano rivenduti per un periodo di 5 anni dalla data di registrazione dell'atto d'acquisto. Nel caso di rivendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti la rivendita, si rende applicabile sull'atto di acquisto, la maggiore imposta di registro dovuta a norma dell'art. 1.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le altre eventuali norme per la disciplina delle riduzioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.

CAPO III.

Norme transitorie riguardanti i trasferimenti immobiliari già soggetti all'imposta sul plusvalore.

Art. 11.

(Applicazione facoltativa delle nuove norme ai precedenti trasferimenti).

Per i trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari previsti per l'applicazione dell'imposta sul plusvalore, di cui al Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive disposizioni e modificazioni, posti in essere con atto stipulato o registrato a seconda che trattisi, rispettivamente di atto pubblico o di scrittura privata, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sempre che alla stessa data non siano già divenuti definitivi i valori accertati, per concordato o in seguito a notificazione della decisione della Commissione di secondo grado, è data facoltà alla parte a favore della quale si è effettuato il trasferimento, di optare per la imposizione dell'atto di trasferimento giusta le norme del presente decreto.

Art. 12.

(Modalità da seguire per l'applicazione delle nuove norme ai trasferimenti precedenti).

Il contribuente che intende di avvalersi della facoltà consentitagli dall'articolo precedente, deve farne regolare domanda al competente Ufficio del registro entro

due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, effettuando, contemporaneamente alla presentazione della domanda, il pagamento della maggiore imposta di registro dovuta in dipendenza dell'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 1, in base al prezzo o valore di trasferimento dichiarato nell'atto.

La firma del richiedente deve essere autenticata, salvo dispensa da parte dell'Ufficio quando si tratti di persona a lui cognita, e la domanda è irretrattabile.

Qualora alla stessa data di entrata in vigore del presente decreto fosse già intervenuta e notificata la decisione della Commissione distrettuale e tale decisione non fosse divenuta definitiva, il contribuente che chiede di avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente, deve effettuare, contemporaneamente alla domanda, il pagamento dell'imposta di registro, nella misura di cui all'art. 1, in ragione del valore di trasferimento determinato dalla Commissione distrettuale.

Nel caso invece in cui la decisione della Commissione distrettuale sia notificata entro il termine di due mesi di cui al primo comma, ovvero, entro questo stesso termine, il valore di trasferimento divenga definitivo per concordato o per decisione della Commissione di secondo grado, notificata entro lo stesso termine, il contribuente che si avvale dell'accennata facoltà deve effettuare il pagamento complementare dell'imposta di registro entro trenta giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione distrettuale, dalla data del concordato o da quella di notificazione della decisione emessa dalla Commissione di secondo grado.

Il pagamento della maggiore imposta effettuato all'atto della domanda ai sensi del primo e terzo comma del presente articolo o in seguito alla notificazione della decisione della Commissione distrettuale a norma del comma precedente, non esclude l'ulteriore gravame consentito al contribuente e all'Ufficio per la determinazione del valore corrente di mercato, all'atto del trasferimento, dell'immobile o del diritto immobiliare che ha formato oggetto del trasferimento medesimo.

L'imposta sul plusvalore eventualmente pagata all'atto della registrazione o in seguito alla decisione della Commissione distrettuale sarà dedotta dal pagamento complementare dell'imposta di registro; in caso d'eccedenza sarà di questa effettuato il rimborso dalle Intendenze di finanza su proposta dell'Ufficio.

TITOLO II.

Imposta di registro su atti e contratti diversi.

Art. 13.

(Nuove aliquote d'imposta).

Fatta eccezione per le aliquote dell'imposta di registro applicabili ai trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari nella misura e giusta le norme di cui al precedente art. 1, tutte indistintamente le aliquote d'imposta di registro graduali e proporzionali, previste dalla parte I della Tariffa allegato *A* alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, da successive leggi modificative della detta tariffa e da qualsiasi altra legge, sono raddoppiate.

Le imposte graduali di registro stabilite dalla parte II della citata Tariffa allegato *A* alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, da successive leggi modificative della detta tariffa e da qualsiasi altra legge, sono aumentate del 30 %. Restano ferme le imposte fisse di registro di cui alla parte II della stessa tariffa citata.

Sono parimenti raddoppiate le aliquote dell'imposta di registro che si applicano sotto forma di abbonamento, compresa quella di cui al R. decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, n. 1915, anche se comprensive di altri tributi o diritti.

L'imposta fissa minima di registrazione degli atti è elevata da lire 20 a lire 40. Sono del pari elevate a lire 40 le imposte fisse di registro previste da leggi speciali in misura inferiore. Qualora, peraltro, l'atto soggetto ad imposta fissa scontasse con l'applicazione delle aliquote graduali o proporzionali una imposta inferiore a quella fissa, è dovuta l'imposta minore.

TITOLO III.

Sanzioni.

Art. 14.

(Omissione delle prescritte dichiarazioni negli atti di trasferimento immobiliare).

La omessa dichiarazione prescritta dal quarto comma dell'art. 3, dall'art. 6 e dal terzo comma dell'art. 7, è punita con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 3000 a carico solidale delle parti contraenti e, per gli atti pubblici, anche del notaio o pubblico ufficiale rogante.

L'infedele dichiarazione di cui alle disposizioni sopra citate è punita con l'ammenda da lire 1000 a lire 6000 a carico di ciascuna delle parti contraenti.

TITOLO IV.

Disposizioni finali.

Art. 15.

(Conferma di disposizioni vigenti).

Resta ferma ogni disposizione vigente in materia d'imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso e a titolo gratuito, che sia compatibile con le norme contenute nel presente decreto.

Resta altresì ferma ogni particolare disposizione di legge che abbia determinato specifiche aliquote di imposta di registro per atti da porre in essere in dipendenza di offese belliche nemiche.

Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'art. 150 primo comma, ed all'art. 152, della legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269.

Art. 16.

(Revisione della tariffa del registro).

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, saranno rivedute e coordinate in base alle disposizioni contenute nel presente decreto ed in altre leggi, la parte I e la parte II della Tariffa, allegato *A*, alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269.

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 235.
Provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Vista la legge sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro approvata col R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280;

Visto il testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, concernente l'applicazione dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1943-XXI, n. 5, concernente facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1942-XXI, n. 1316, concernente la disciplina del mercato dei titoli azionari;

Visto il Regio decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, concernente modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357;

Vista la legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizza l'emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1943-XXI, n. 129, concernente modificazioni in materia di sovrimposta di negoziazione per i titoli azionari non quotati in borsa;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di misure tributarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
NEGOZIAZIONE DI TITOLI AZIONARI.

CAPO I.
Sovrimposta di negoziazione.

Art. 1.
(Nuove aliquote).

La sovrimposta di negoziazione dovuta giusta le norme di cui al testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, per le cessioni di titoli azionari, compresi fra questi i diritti d'opzione e le cartelle od azioni di godimento, nonchè le quote o carature di società, è stabilita nella misura seguente:

a) per tutti indistintamente i titoli azionari, siano o meno quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari: del 3% del valore o prezzo di cessione fino a concorrenza del valore nominale e del 20% del detto valore o prezzo, sul valore eccedente il nominale. Per i diritti d'opzione e le cartelle di godimento la sovrimposta è dovuta nella misura del 20 per cento del prezzo o valore pieno di cessione;

b) per i titoli, non quotati in borsa, di società immobiliari: del 20% sul valore o prezzo pieno di cessione.

La sovrimposta di negoziazione di cui sopra alle lettere *a)* e *b)* assorbe l'imposta sul plusvalore dei titoli azionari stabilita dal testo unico sopracitato.

Le disposizioni del R. decreto-legge 21 novembre 1942-XXI, n. 1316, concernenti la disciplina del mercato dei titoli azionari, fatta eccezione per quelle contenute nell'art. 7, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere con proprio decreto a variare le aliquote di sovrimposta di cui alle lettere *a)* e *b)*. In caso di aumento le aliquote non potranno essere stabilite, col provvedimento ministeriale, in misura, rispettivamente, superiore al 10 per cento e al 50 per cento per quelle di cui alla lettera *a)* e al 60 per cento, per quella di cui alla lettera *b)*.

Il decreto del Ministro sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.
(Prezzo base per l'applicazione della sovrimposta).

Il prezzo o valore in base al quale deve essere effettuato il pagamento della sovrimposta di negoziazione di cui al precedente art. 1 è quello pieno di cessione dei titoli, il quale valore, peraltro, si presume in ogni caso non inferiore:

a) per i titoli quotati in borsa: alla quotazione di borsa in base alla quale è avvenuta la contrattazione. Nel caso di contratti che non sono stati effettuati alle grida, il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nella borsa più vicina al domicilio del venditore nel giorno della contrattazione. In mancanza di tale quotazione il valore o prezzo di cessione si presume non inferiore a quello risultante dall'ultima quotazione raggiunta nella borsa suddetta;

b) per i titoli non quotati in borsa: a quello risultante dalla più recente valutazione dei titoli trasferiti, resasi definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, o al valore nominale se si tratta di titoli non

valutati, salvo quanto è disposto dal successivo articolo per i titoli non quotati in borsa di società immobiliari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle cessioni di titoli posti in essere con atto pubblico o scrittura privata registrata, indipendentemente dall'imposta di registro dovuta giusta le norme vigenti.

Art. 3.

(Accertamento della congruità del prezzo di cessione per i titoli non quotati in borsa di società immobiliari).

Per quanto riguarda il prezzo o valore di cessione di titoli non quotati in borsa di società immobiliari, è consentita in ogni caso agli uffici del Registro la facoltà di contestare la congruità del detto valore o prezzo sul quale è stata pagata la sovrimposta. Quando sia stato assunto come valore o prezzo di cessione quello risultante dalla più recente valutazione dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione, ovvero il valore nominale, eguale facoltà è data al cessionario del titolo.

A tal fine il cessionario potrà chiedere, nel termine di 30 giorni dalla data del rilascio del foglietto bollato, con domanda diretta agli uffici del Registro, la valutazione del titolo al giorno del trasferimento da parte del competente comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina al luogo ove si è effettuata la negoziazione del titolo stesso.

Quanto alla facoltà data agli uffici del Registro, questi dovranno esercitarla entro due mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui hanno ricevuto dagli agenti di cambio e dalle aziende di credito i moduli e gli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 11 del testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di cessione di titoli posti in essere con atto pubblico o scrittura privata registrata. In questo caso i termini di cui al comma secondo e terzo sono stabiliti in tre mesi dal giorno della registrazione.

Per il procedimento di valutazione restano ferme le norme di cui al 4°, 5° e 6° comma dell'art. 12 del testo unico citato.

Art. 4.

(Riporti non andati a buon fine).

In caso di riporti che abbiano cessato di avere effetto per inadempimento di entrambe le parti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1551 del Codice civile, la sovrimposta di negoziazione, che fa carico al riportatore, si ragguaglia al prezzo del riporto, il quale peraltro si presume in ogni caso non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli dati a riporto, raggiunta, nel giorno precedente quello dell'inizio dell'operazione di riporto, nella borsa più vicina al luogo ove tale operazione è stata posta in essere.

Il pagamento della sovrimposta si effettua mediante integrazione, con marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, del foglietto di riporto in possesso del riportatore.

Art. 5.

(Onere della sovrimposta di negoziazione).

La sovrimposta di negoziazione nella misura stabilita dal precedente art. 1 fa carico a colui a favore del quale si effettua la cessione del titolo, ferma peraltro rimanendo la solidarietà fra i contraenti stessi e gli intermediari per il pagamento di essa nei confronti della Finanza.

CAPO II

Società immobiliari

Art. 6.

(Criteri per la determinazione di società immobiliare).

Per società immobiliari agli effetti dell'applicazione della sovrimposta nella misura di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, si intendono:

1) le società che abbiano per oggetto prevalentemente, giusta le risultanze dello statuto od atto costitutivo e degli eventuali successivi atti modificativi, il commercio o l'amministrazione dei beni immobili di loro proprietà ed abbiano il patrimonio costituito prevalentemente da fondi rustici o da costruzioni edilizie urbane destinate a civile abitazione o ad uso commerciale, esclusi gli immobili di proprietà adibiti direttamente all'esercizio dell'attività commerciale o industriale delle società stesse;

2) le società che, pur non avendo prevalentemente per oggetto, giusta le risultanze dello statuto od atto costitutivo e degli eventuali successivi atti modificativi, il commercio o l'amministrazione dei beni immobili di loro proprietà, abbiano di fatto il patrimonio prevalentemente costituito da fondi rustici o da costruzioni edilizie urbane destinate a civile abitazione o ad uso commerciale, esclusi gli immobili di proprietà adibiti direttamente all'esercizio dell'attività commerciale o industriale delle società stesse;

3) le società che abbiano il proprio patrimonio prevalentemente costituito da titoli di società immobiliari.

Sulle controversie riguardanti la natura di società immobiliare ai sensi del precedente comma, decide in unica istanza il Collegio peritale di cui all'art. 9 del R decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, al quale il contribuente può ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione, da parte dell'ufficio del Registro, dell'avviso con il quale l'ufficio stesso contesta l'irregolare pagamento della sovrimposta.

E' di competenza del suddetto Collegio peritale la decisione sulle domande di rimborso, da parte dei contribuenti, della maggiore sovrimposta pagata per aver erroneamente attribuito la natura di immobiliare alla società di cui è stato negoziato il titolo. Tali domande devono essere presentate al Collegio peritale nel termine di trenta giorni dalla data di rilascio del foglietto bollato, sul quale è stata pagata la maggiore sovrimposta di cui si chiede la restituzione. Il Collegio decide in unica istanza, sentito l'ufficio del Registro competente ed il contribuente che ne abbia fatto domanda.

CAPO III

Norme speciali

Art. 7.

(Titoli assegnati in opzione in dipendenza di fusioni e concentrazioni di società).

Alla sovrimposta di cui all'art. 1 sono soggette anche le assegnazioni in opzione, nel caso di fusione e di concentrazione di società, da parte della società incorporante ai propri azionisti, di azioni delle società da incorporare.

Art. 8.

(Aumento di capitale mediante imputazione di riserve a capitale).

Le assegnazioni di azioni in tutto o in parte gratuite e gli aumenti del valore nominale dei titoli effettuati dalle società mediante imputazione di riserve a capitale, sono soggetti alla sovrimposta di negoziazione nella misura ridotta dell'8 %.

La sovrimposta si ragguaglia al valore per cui ha luogo l'assegnazione gratuita, ovvero alla differenza fra il nuovo valore nominale e il precedente valore nominale quando abbia luogo il semplice aumento del valore nominale del titolo.

Per effetto della imputazione di riserve a capitale, l'importo complessivo degli utili ripartibili non può essere aumentato in corrispondenza dell'aumento gratuito del capitale.

Art. 9.

(Aumento di capitale mediante conferimento di numerario o di titoli a reddito fisso).

Le azioni sottoscritte per aumento di capitale mediante conferimento di numerario o di titoli a reddito fisso da chiunque emessi, sono soggette alla sovrimposta di negoziazione nella misura ridotta dell'8 %.

La sovrimposta è dovuta solo quando il prezzo di emissione è inferiore al valore corrente delle azioni già in circolazione e si applica sul valore complessivo del diritto di opzione determinato giusta la seguente formula:

$$D \times \frac{Nv \times Nn}{Nv + Nn}$$

nella quale D è la differenza fra il valore corrente della vecchia azione ed il prezzo di emissione, Nv il numero delle azioni vecchie e Nn il numero delle azioni nuove.

Nei riguardi dei titoli quotati in borsa, per valore corrente s'intende l'ultimo prezzo di compenso determinato precedentemente alla emissione delle nuove azioni, nella borsa più vicina alla sede della società emittente i titoli.

Nei riguardi dei titoli non quotati in borsa, come pure di quei titoli che, pure essendo quotati in borsa, non abbiano riportato, nei sei mesi che precedono l'emissione, contrattazioni o nel caso in cui le contrattazioni, a parere insindacabile del Ministero delle finanze, non siano idonee, per le speciali circostanze in cui sono effettuate, alla determinazione del valore dei titoli, il valore corrente sarà determinato da apposita valutazione dei titoli, da effettuarsi, con riferimento al semestre che precede l'emissione, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio ed eventualmente, in grado di appello, dal Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze.

La facoltà consentita dal penultimo comma dell'art. 1 compete al Ministro per le finanze anche nei riguardi delle aliquote stabilite dal presente articolo e dall'articolo precedente. In caso di aumento le aliquote non possono essere stabilite, col provvedimento ministeriale, in misura superiore al 40 per cento.

Art. 10.

(Esenzioni per speciali aumenti di capitale).

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 non si applicano nel caso di aumenti di capitale per reintegrare le riduzioni di capitale deliberate dopo il 10 giugno 1940-XVIII, in dipendenza di perdite.

Le disposizioni di cui al precedente art. 9 non si applicano nel caso di aumenti di capitale effettuati da società per concorrere agli aumenti di capitale di altre società italiane in proporzione delle partecipazioni che la società che aumenta il proprio capitale avesse nelle società medesime, giusta le risultanze dell'ultimo bilancio.

Qualora l'aumento di capitale corrisponda ad esigenze della produzione bellica, su domanda della società interessata, può essere consentito con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la produzione bellica, l'esonero o la riduzione della sovrimposta applicabile a norma del precedente art. 9.

Le disposizioni della legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 1 e 2, sono abrogate.

Art. 11.

(Onere della sovrimposta e rivalsa).

La sovrimposta dovuta a norma dei precedenti articoli 7, 8 e 9 è a carico della società, la quale ha, peraltro, il diritto di rivalsa verso gli assegnatari, beneficiari o sottoscrittori.

Art. 12.

(Donazioni di titoli azionari ad enti di beneficenza).

Le donazioni di titoli azionari agli enti di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, per gli scopi ivi indicati o ai medesimi parificati, come pure l'assegnazione e la distribuzione di titoli azionari che gli enti stessi effettuano in confronto di altri enti della stessa specie, sia durante la propria esistenza che all'atto della propria cessazione, sono esenti dalla sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 1.

Per l'assegnazione e la distribuzione di cui sopra il beneficio compete in quanto la stessa assegnazione e distribuzione siano previste dallo statuto dell'ente per il raggiungimento dei propri fini.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle donazioni di titoli azionari avvenute prima della data di pubblicazione del presente decreto, quando, a tale data, non siano ancora state perfezionate con la prescritta autorizzazione governativa alla loro accettazione.

Per le vendite dei titoli azionari ricevuti a titolo gratuito dagli enti di cui al primo comma, effettuate dagli enti stessi, resta fermo l'obbligo del pagamento della sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 1.

TITOLO II

IMPOSTA SURROGATORIA SULLE ANTICIPAZIONI E SOVVENZIONI CONTRO DEPOSITO O PEGNO DI TITOLI DI SOCIETÀ E SUI CONTRATTI DI RIPORTO.

CAPO I

Anticipazioni e sovvenzioni su deposito o pegno di titoli di società.

Art. 13.

(Nuova aliquota d'imposta).

Per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di titoli di società da chiunque fatte, è dovuta una imposta surrogatoria dell'imposta

di registro nella misura di L. 0,01 per ogni 5000 lire anticipate e per ogni giorno di durata dell'operazione, col minimo di cent. 10. Le frazioni di L. 5000 non superiori a L. 2500 si abbandonano; quelle superiori si arrotondono a 5000.

Per le operazioni di cui al comma precedente l'imposta si corrisponde in modo virtuale, giusta le norme di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280.

Capo II

Contratti di riporto

Art. 14.

(Estensione dell'imposta surrogatoria ai contratti di riporto).

All'imposta surrogatoria di cui al precedente articolo sono soggetti anche i contratti di riporto aventi per oggetto titoli di società, qualunque sia la loro durata, nonchè le relative proroghe e rinnovazioni.

Per i detti contratti l'imposta è dovuta in base al foglietto bollato di cui è obbligatoria l'emissione a norma dell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, e mediante applicazione sul foglietto stesso delle marche prescritte per il pagamento della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari o mediante versamento in conto corrente postale nei casi in cui l'ammontare dell'imposta surrogatoria superi le L. 100, giusta le norme al riguardo vigenti per il pagamento della detta sovrimposta.

L'imposta fa carico al riportatore, ferma rimanendo peraltro la solidarietà fra le parti di fronte alla Finanza per il pagamento dell'imposta stessa.

TITOLO III.

Norme di carattere generale.

Art. 15.

(Obbligo di conservazione dei foglietti bollati).

I foglietti bollati per contratti di borsa devono essere conservati dai contraenti e dagli intermediari per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio.

Art. 16.

(Obblighi degli agenti di cambio, dei notai, delle banche autorizzate e delle società).

Gli agenti di cambio, i notai e le banche autorizzate ad autenticare le girate per le cessioni di titoli azionari sono obbligati ad annotare, a margine della girata, la data e il numero del foglietto bollato e l'ammontare della sovrimposta pagata, prima della consegna del titolo al giratario.

Nel caso di trasferimento del titolo mediante annotazione sul titolo stesso e nel libro dei soci, gli estremi del foglietto bollato e dell'ammontare della sovrimposta pagata, devono essere annotati sul titolo, a cura della società, prima della consegna del titolo al nuovo intestatario.

Qualora il trasferimento si riferisca ad un contratto di riporto in corso, in luogo delle dette annotazioni dovranno essere annotati dagli agenti di cambio, dai notai, dalle banche e dalle società gli estremi del foglietto bollato di riporto con la dichiarazione che trattasi di riporto in corso e con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta surrogatoria pagata a norma dei precedenti articoli 9 e 10.

Art. 17.

(Facoltà consentita al Ministro per le finanze).

E' data facoltà al Ministro per le finanze di rendere obbligatoria, con proprio decreto, la quotazione ufficiale di borsa di titoli di società attualmente non quotati

TITOLO IV.

Sanzioni.

Art. 18.

(Inadempienza degli obblighi imposti agli agenti di cambio, ai notai, ai funzionari di banca ed agli amministratori di società in relazione ai trasferimenti di titoli azionari).

L'agente di cambio, il funzionario di una banca autorizzata o il notaio che procede ad una autenticazione in contravvenzione alle disposizioni di cui al precedente art. 16, è punito con la pena dell'ammenda da un minimo pari ad un ventesimo della sovrimposta afferente il trasferimento o dell'imposta surrogatoria relativa al contratto di riporto, ad un massimo pari al doppio della detta sovrimposta o imposta.

La stessa pena si applica in confronto degli amministratori di società in caso di contravvenzione alle disposizioni di cui agli ultimi due commi dello stesso art. 16.

Qualora all'atto dell'accertamento della violazione, sia dimostrato il regolare pagamento della sovrimposta o dell'imposta surrogatoria dovuta, in luogo dell'ammenda si applica la pena pecuniaria nella misura sopra indicata.

Art. 19.

(Inosservanza delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni su titoli e sui contratti di riporto).

Per le violazioni alle disposizioni dell'art. 13 riguardanti l'imposta surrogatoria sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno di titoli di società si applicano le sanzioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280.

Per le violazioni alle disposizioni dell'art. 14 riguardanti l'imposta surrogatoria sui contratti di riporto, si applicano le sanzioni stabilite in materia di sovrimposta di negoziazione del testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Art. 20.

(Mancata conservazione dei foglietti bollati).

Indipendentemente dalle sanzioni previste dal testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, per il mancato rilascio del foglietto bollato, le parti e gli intermediari, intervenuti, in una cessione di titoli, che non conservano il foglietto bollato per il termine stabilito dal precedente art. 15, incorrono ciascuno nella pena pecuniaria da L. 20 a L. 100.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 21.

(Norme abrogate).

Restano ferme le disposizioni, comprese quelle riguardanti le sanzioni, stabilite dal testo unico, approvato col R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, nonchè ogni altra disposizione in materia di sovrimposta di negoziazione, contenuta in altre leggi, che siano compatibili con le norme contenute nel presente decreto.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abolita, per quanto riguarda i titoli azionari oggetto di anticipazione o riporto, l'imposta surrogatoria di cui al n. 5, lettere *a*) e *b*) della tariffa, allegato *A*, al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280, e sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, concernenti facilitazioni, nei confronti degli enti di beneficenza, in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, nonchè quelle di cui ai Regi decreti-legge 4 dicembre 1942-XX, n. 1398, e 29 marzo 1943-XXI, n. 129, concernenti modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, per la negoziazione di titoli azionari non quotati in borsa.

Art. 22.

(Entrata in vigore delle nuove disposizioni).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 80. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 marzo 1943-XXI, n. 236.

Inclusione dell'abitato di Corropoli in provincia di Teramo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1919, n. 1498, col quale l'abitato di Corropoli, in provincia di Teramo, a norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, fu aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1937-XV, n. 1159, col quale l'abitato suddetto, in seguito alle opere di consolidamento eseguite, fu escluso da quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della succitata legge 9 luglio 1908, n. 445;

Ritenuto che, in conseguenza di una ripresa del movimento franoso, si presenta la necessità di un nuovo intervento diretto dello Stato per l'esecuzione di ulteriori opere di consolidamento;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 gennaio 1943-XXI, n. 6;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Corropoli, in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 marzo 1943-XXI, n. 237.

Inclusione dell'abitato della frazione Cozzile del comune di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 28 dicembre 1942-XXI, n. 2850;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello della frazione Cozzile del comune di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1943-XXI, n. 238.

Fusione del Pio Conservatorio delle Zitelle e della Pia Casa delle Figlie Ricoverate, in unico ente denominato « Pia Casa delle Figlie Ricoverate », con sede in Crema (Cremona).

N. 238. R. decreto 8 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Pio Conservatorio delle Zitelle e la Pia Casa delle Figlie Ricoverate, con sede in Crema (Cremona) sono fuse in unico ente denominato « Pia Casa delle Figlie Ricoverate » e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 239.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone, in Ripatransone (Ascoli Piceno).

N. 239. R. decreto 11 febbraio 1943 col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone, in Ripatransone (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 240.

Dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite in Miglionico (Matera).

N. 240. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite in Miglionico (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*. DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 dicembre 1942-XXI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Tavoletta Crescenzo fu Crescenzo e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Tavoletta Crescenzo fu Crescenzo, livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 15, particella 25, per la superficie di Ha. 0.37.59 e con l'imponibile di L. 7,52.

Il fondo confina col fosso S. Angelo, con la proprietà Musto Nicola e Giuseppe fu Tammaro, ecc., col fosso S. Sossio, con la proprietà Diana Tammaro fu Luigi;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 gennaio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1943-XXI
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 49. — LESEN

(1366)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 marzo 1943-XXI.

Conferma dell'incarico, alla Gioventù italiana del Littorio, della fornitura alle Amministrazioni provinciali dei contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1940, con il quale venne incaricata la Gioventù italiana del Littorio di fornire, per il triennio 1941-XIX-1943-XXI, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1937, riguardante l'abolizione della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone e sui velocipedi;
Visto l'art. 224 del testo unico delle disposizioni di legge per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e le successive modificazioni,
Ritenuta l'opportunità di confermare alla Gioventù italiana del Littorio l'incarico della fornitura dei contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale per il triennio 1944-XXII-1946-XXIV;

Decreta:

La Gioventù italiana del Littorio è incaricata di fornire, per il triennio 1944-XXII-1946-XXIV, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, nel tipo ed al prezzo che saranno fissati dal Ministro per le comunicazioni, di intesa con quello per le finanze.

Roma, addì 12 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1943-XXI
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 69. — LESEN

(1385)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 aprile 1943-XXI.
Nomina di membri del Consiglio tecnico dell'Opera nazionale dopolavoro per il biennio 1943-XXI - 1944-XXII.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, recante modifiche sull'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro;
Visto il decretto del DUCE in data 12 gennaio 1943-XXI, col quale è stato costituito il Consiglio tecnico dell'Opera nazionale dopolavoro per il biennio 1943-XXI-1944-XXII;
Ritenuta l'opportunità di sostituire, quali membri del predetto Consiglio tecnico, i Consiglieri nazionali Gino Sequi, Gerardo Locurcio e Renato Rinaldi (già designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, dalla Confederazione fascista dei lavoratori aziende del credito e dell'assicurazione) perchè investiti di altri incarichi;
Su proposta del Presidente dell'Opera nazionale dopolavoro;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio tecnico dell'Opera nazionale dopolavoro, per il biennio 1943-XXI-1944-XXII, i seguenti nominativi:

Cons. naz. Ettore Frattari, presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;
Cons. naz. Pasquale Paladino, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
Cons. naz. Giuseppe Ferrario, presidente della Confederazione fascista lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1943-XXI

(1384) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1943-XXI.
Determinazione della misura delle aliquote della sovrimposta sulla negoziazione dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1, penultimo comma, e 9, ultimo comma, del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 235;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* le aliquote della sovrimposta sulla negoziazione dei titoli azionari, siano o meno quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari, dovuta a norma dell'art. 1, lettera *a*) del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 235, è stabilita nella misura seguente:

del 3 per cento del valore o prezzo di cessione fino alla concorrenza del valore nominale;
del 35 per cento del valore o prezzo di cessione, sul valore o prezzo di cessione eccedente il nominale. Nella stessa misura del 35 per cento è dovuta la sovrimposta per la negoziazione dei diritti d'opzione e delle cartelle di godimento.

A decorrere dal giorno medesimo, la aliquota della sovrimposta sulla negoziazione, di cui agli articoli 8 e 9 del predetto Regio decreto-legge, è stabilita nella misura del 20 per cento.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 169. — LESEN

(1388)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 aprile 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare un legato disposto in suo favore dal defunto sig. Bianchi Castiglioni Evandro di Como.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il sig. Bianchi Castiglioni Evandro fu Giovanni, deceduto a S. Remo il 15 gennaio 1941, con sua disposizione testamentaria, ha lasciato alla G.I.L. di Appiano la somma di L. 10.000;
Considerata l'opportunità di accettare tale legato;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare il legato di L. 10.000 disposto dal defunto signor Bianchi Castiglioni Evandro con testamento olografo del 10 maggio 1942, pubblicato il 24 gennaio 1941, n. 2668 di repertorio, a rogito notaio dott. Luigi Gaddi notaio residente in Mariano Comense, e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Como a compiere gli atti necessari per l'accettazione del legato stesso.

Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 675 del 15 aprile 1943-XXI relativo al prezzo di vendita del filo di ferro cotto e zincato.

A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari P.66 del 17 maggio 1941 e P.194 del 15 dicembre 1941, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P.675 del 15 aprile c. a., ha stabilito in via provvisoria nella seguente misura le maggiorazioni sul prezzo del produttore, consentite per la vendita da magazzino di filo di ferro consegnato previa presentazione di appositi buoni rilasciati dalle Unioni provinciali degli agricoltori:

L. 40 al quintale per filo di ferro cotto nero,
L. 55 al quintale per filo di ferro zincato.

Le nuove maggiorazioni saranno applicate con decorrenza dal 1° maggio p. v.

Sulle spedizioni di filo di ferro pertinenti alla quota usi agricoli il Consorzio Derivati Vergella emetterà con decorrenza dal 21 aprile corrente una nota di addebito in L. 10 al quintale per il rimborso delle spese di acceleramento delle consegne.

La corrispondente imposta entrata sarà a carico del Consorzio predetto.

(1386)

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 15 aprile 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI, i poteri conferiti al signor Giovanni Benedetto Lorenzi, commissario della Società anonima cooperativa fabbrica di birra, con sede in Vipiteno.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 15 aprile 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione del Consorzio di consumo agricolo, con sede in Prosecco di Trieste, e si nomina commissario il cav. rag. Carlo Paglierini, conferendogli le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della Società.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 aprile 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti al cav. sig. Nicola Cioffi, commissario della Società anonima cooperativa Consorzio carboni « C.O.N.C.A.R. », con sede in Napoli.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 aprile 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI, i poteri conferiti al ten. col. sig. Silvio Mura, commissario della Società anonima cooperativa di consumo di Pieve a Settimo.

Allo stesso commissario sono altresì conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare la vendita dell'immobile sociale o l'accensione di un mutuo ipotecario sull'immobile stesso e l'azione di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 aprile 1943-XXI, si prorogano al 31 maggio 1943-XXI, i poteri conferiti al prof. Stanislao Pitaro, commissario del Consorzio produttori latte « Monte Lattari », con sede in Agerola.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 aprile 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa Circolo cooperativo cardanese, con sede in Cardano al Campo e si nomina commissario il sig. Aspesi Anastasio.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 aprile 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI, i poteri conferiti al signor avv. Giuseppe Alagna, commissario della Società anonima cooperativa agricola di credito e lavoro, con sede in Marsala, e gli sono confermate le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della Società e l'approvazione dei bilanci 1939, 1940 e 1941.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 aprile 1943-XXI, si prorogano al 31 agosto 1943-XXI, i poteri conferiti al dott. Francesco Rizzi, commissario della Società anonima cooperativa « Giuseppe Mazzini », con sede in Andria.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(1375)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Messina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 10 aprile 1943-XXI, il dott. Antonino Leanza è nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Messina.

(1373)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 8 aprile 1943-XXI, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Morone Vincenzo Antonio Ettore, residente nel comune di Torino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 31 maggio 1943-XXI, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

Roma, addì 17 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PELOSI

(1372)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Dispone:

Il comm. rag. Luigi Candeloro e il cav. dott. Gustavo Rossi Espagnet sono nominati sindaci effettivi e il dott. Flavio Marani è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1360)

Nomina di tre consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

Il console cav. Odone Battaglia, il dott. Daniele Marchetti e il conte dott. Antonio Zappi-Recordati sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1361)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 aprile 1943-XXI - N. 76

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel.	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Uruguay (I)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Ungheria (C) (1)	4,56395
India (I)	5,76	Id. (C) (2)	75,28
Indocina (I)	38,78	Unione S. Aff. (I)	10,28
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,025
Id. 3,50 % (1902)	85,525
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % (1935)	87,675
Redimib. 3,50 % (1934)	77,375
Id. 5 % (1936)	93,75
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,80
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	98,90
Id. 5 % (1949)	92,075
Id. 5 % (15-2-50)	91,725
Id. 5 % (15-2-50)	91,775
Id. 5 % (15-4-51)	91,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	164453	475 —	Giuliani *Arcangela* fu Felice, moglie di Lombardi Raffaele fu Giuseppe, dom. in S. Giovanni Rotondo (Foggia).	Giuliani *Maria Michele Arcangela* fu Felice, moglie di Lombardi Raffaele fu Giuseppe, dom. in S. Giovanni Rotondo (Foggia).
Id.	117063	15 —	Arai *Giovanna* di *Giovanni Battista*, dom. a Villanova Baltea (Aosta).	Arai *Maria Giovanna Ida* di *Eusebio Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	165507	135 —	Arai *Maria Giovanna* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la tutela di Therisod Simon fu Vittorio, dom. a Villanova Baltea (Aosta).	Arai *Maria Giovanna Ida* fu *Eusebio Giovanni Battista*, minore, ecc., come contro.
Id.	165504	45 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 1950 Serie 23ª	96	Capitale 500 —	Grassano Angela e Maria fu *Francesco*, minori sotto la tutela di Esposito Pasquale fu Vincenzo, in parti eguali.	Grassano Angela e Maria fu *Pasquale*, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 36ª	79	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 37ª	55	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% 1906	587794	70 —	Marasco *Luigi* fu Raffaele, dom. in Soveria Mannelli (Catanzaro), ipotecata per cauzione notarile.	Marasco *Carlo-Felice-Luigi* fu Raffaele, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	2421	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% 1906	105320	35 —	*Dittami Catterina*, nubile, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	*Dittamo Maria Cattarina*, nubile, ecc., come contro
P. R. 3,50 %	451735	80,50	Fenoglio Elsa fu Giovanni *Teobaldo*, minore sotto la patria potestà della madre Passone Margherita di Stefano, ved. Fenoglio, dom. a Monforte d'Alba (Cuneo).	Fenoglio Elsa fu *Teobaldo*, minore, ecc., come contro.
Id.	481868	108,50	Fenoglio Elsa fu Teobaldo o Giovanni Teobaldo, minore sotto la patria potestà della madre Passone *Catterina Margherita* di Stefano, dom in Monforte d'Alba (Cuneo).	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Passone *Margherita* di Stefano, ecc., come contro.
Id.	103010	400 —	Sacchetti Ferruccio di *Felice*, dom. a Milano.	Sacchetti Ferruccio di *Lodovico-Felice*, dom. a Milano.
Id.	437293	161 —	Di Clemente Clorinda fu Emanuele, moglie di *Raimondo Costanzo* di *Davide*, dom. a Coreno Ausonio (Frosinone).	Come contro, moglie di *Costanzo Raimondo* di *Dante*, ecc., come contro.
Id.	267414	2096,50	*Caraci* Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalisi* di Vincenzo, dom. a Milano. Vincolata alla condizione che qualora il titolare morisse prima di raggiungere la maggiore età, la rendita sarà devoluta a *Caraci* Ezio fu Alceste, dom. a Milano.	*Carocci* Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalice* di Vincenzo, dom. a Milano. Vincolata alla condizione che qualora il titolare morisse prima di raggiungere la maggiore età, la rendita sarà devoluta a *Carocci* Ezio fu Alceste, dom. a Milano.
Id.	414065	2096,50	Carocci Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalisi* di Vincenzo, dom. a Milano. Vincolata alla condizione che qualora il titolare morisse prima di raggiungere la maggiore età, la presente rendita sarà devoluta a Carocci Ezio fu Alceste.	Carocci Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalice* di Vincenzo, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	129451	1858,50	Brone Vezzarda Marta fu Gerolamo, moglie di Passera Ercole, dom in Novara. La presente rendita proveniente dalla donazione di Lienicke *Eugenia* fu Giovanni ved. Brone, madre della titolare è vincolata come dote della titolare stessa col patto di riversibilità	Brone Vezzarda Marta fu Gerolamo, moglie di Passera Ercole, dom. in Novara. La presente rendita proveniente dalla donazione di Lienicke *Federica Eugenia* fu Giovanni, ecc. come contro.
Rend. 5 %	55524	625 —	Secondo *Angela* o *Angiolina* di Bernardo, moglie di *Ingasse* Settimio, dom. ad Alassio (Genova), vincolata per dote.	Secondo *Maria Angela Teresa* di Bernardo, moglie di *Fugassa* Settimio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	244133	511 —	Carella *Stella* fu *Raffaele*, moglie di Vox Vincenzo fu Carmine, dom. a Carbonara di Bari, con annotazione di vincolo dotale.	Carella *Stella Maria* fu *Arcangelo-Raffaele*, moglie di Vox Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	261697	840 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	394991	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	472320	203 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	473205	577,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	485660	910 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	489383	1015 —	Ospizio Cronici Peirone di Peveragno (Cuneo), amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto vitalizio a Bottasso *Maria* fu Carlo, nubile, dom. a Mondovì (Cuneo).	Come contro con usufrutto vitalizio a Bottasso *Catterina Maria* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	51982	35 —	Mora Guido fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Bettati Lucia ved. Ferrarini*, dom. a Vigatto (Parma).	Mora Guido fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrarini Guglielma ved. Mora*, dom. in Vigatto (Parma).
Rend. 5 %	25528	900 —	Vinciguerra *Concettina* fu *Giovanni*, moglie di Pugliese Dionisio, dom. in Cerignola (Foggia), con vincolo dotale.	Vinciguerra *Maria Concezione* fu Giovanni, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1047)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.